

**LE INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO DA INSERIRE NELLE LETTERE DI ASSUNZIONI
D.LGS. n.104/2022 CHE INTRODUCE UN NUOVO ART.1 DEL D.GLS.152 DEL 1997**

Entro 7 giorni dall'assunzione	Entro 30 giorni dall'assunzione
Identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori nei contratti di rete punto A art.1 d.lgs.152/1997	Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; punto G art.1 d.lgs.152/1997
Il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro punto B art.1 d.lgs.152/1997	Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista. punto I art.1 d.lgs.152/1997
la sede o il domicilio del datore di lavoro punto C art.1 d.lgs.152/1997	La durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi punto L art.1 d.lgs.152/1997
Inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro punto D art.1 d.lgs.152/1997	La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore punto M art.1 d.lgs.152/1997
La data di inizio del rapporto di lavoro; punto E art.1 d.lgs.152/1997	Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; punto Q art.1 d.lgs.152/1997
La tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso punto F art.1 d.lgs.152/1997	Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; punto R art.1 d.lgs.152/1997
La durata del periodo di prova, se previsto punto H art.1 d.lgs.152/1997	
La programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; punto O art.1 d.lgs.152/1997	
Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore Garantite (2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; (3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; punto P art.1 d.lgs.152/1997	

Punto S qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati il lavoratore verrà informato prima dell'attività lavorativa